



Italia Nostra Castelli Romani – assieme a Legambiente Appia Sud ‘il riccio’, il Comitato Arginevia Divino Amore (ADA), l’Associazione per il Cambiamento – esprime grande preoccupazione in vista dell’udienza prevista per il 19 luglio prossimo al TAR. Il ricorso presentato dalla agguerrita cordata di costruttori chiede non solo il ripristino del Programma “urbanistico” PRINT Ecovillage a Marino, non solo 280 milioni e 745 mila euro di risarcimento danni al Comune di Marino, ma anche di restringere il Parco dell’Appia Antica, ampliato l’anno scorso con la legge regionale numero 7, risultato storico questo da molti anni atteso insistentemente da tutte le associazioni ambientaliste del territorio supportate da tanti cittadini che hanno da tempo espresso tale volontà per mezzo anche di una grande raccolta firme. Certamente la norma suddetta è molto avversata dai costruttori poiché potrebbe far svanire il mega intervento edilizio noto come “Marino2”, prospiciente via del Divino Amore, in cui si vorrebbe anche costruire un enorme centro commerciale. “Riteniamo infondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dai legali delle società dei costruttori” sottolineano le associazioni e comitati. “Secondo loro la norma contrasterebbe con alcuni canoni fissati nella carta fondamentale della nostra Repubblica: articoli 3 (uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge), 41 e 42 terzo comma, che tutelano iniziativa economica privata e proprietà privata, e 117, che disciplina la potestà legislativa regionale. Facciamo dunque appello agli eminenti giudici del TAR affinché difendano l’articolo 9 della Costituzione che stabilisce la tutela del paesaggio da parte dello Stato e quindi da parte di tutta la comunità dei cittadini”. Al proposito abbiamo l’importante dichiarazione del professor Salvatore Settis, già direttore della Normale di Pisa ed autorevolissimo studioso, a supporto della difesa del paesaggio e delle associazioni che a Marino si battono contro il cemento: “Il richiamo alla Costituzione in questo contesto mi sembra quanto meno improprio: l’art. 9 della Costituzione dice precisamente il contrario, come dimostrano numerose e coerenti sentenze della Corte Costituzionale, secondo cui la tutela del paesaggio non può essere subordinata a nessun valore costituzionalmente protetto, «ivi compresi quelli economici» (così per esempio nella sentenza n. 196 del 2004). Anzi, «la tutela del paesaggio dev’essere improntata a integralità e globalità, in attuazione del valore estetico-culturale», secondo «il precetto dell’art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro» (sentenze n. 151 del 1986 e n. 182 del 2006). Ritengo del tutto ovvio che tali principi debbano applicarsi a un alto valore culturale e paesaggistico come il Parco dell’Appia.”

[Read More](#)